



COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.17

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di maggio alle ore dodici e minuti zero in modalità di videoconferenza ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, il **Commissario Straordinario** per la provvisoria gestione del Comune Dott.ssa Anna Laurenza, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2021, assistito dal Segretario Generale Reggente, MOLLIA Dott.ssa Antonella che provvede alla redazione del presente verbale.

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- ai sensi del comma 838 del medesimo articolo 1 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*; l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

Preso atto che:

- l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati;
- il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29 Aprile 2021, con la quale è stato istituito e approvato il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*;

Considerato che:

- i commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa base, annua e giornaliera per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 843, della Legge n. 160/2019, prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- l'art. 1, comma 838, della Legge n. 160/2019, precisa che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga alle disposizioni concernenti il c.d. *“canone unico”*.

A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

- gli art. 46 e 64 del *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* che classificano le strade, aree e spazi pubblici in due categorie, mantenendo la classificazione stabilita con deliberazione C.C. n. 31 del 13.05.1994. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata mentre la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria;

Verificato che la popolazione residente di questo Comune, al 31 dicembre 2020, era pari a 1486 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base in commento risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826, Legge 160/2019: € 30,00;
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827, Legge 160/2019: € 0,60;
- tariffa base annuale art. 1, comma 841, Legge 160/2019: € 30,00;
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842, Legge 160/2019: € 0,60;

Richiamato l'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. che prevede, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, la tariffa forfettaria di euro 1,50 per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con un minimo di € 800,00;

Valutato:

- di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;
- di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Evidenziato che ogni previsione di stima è comunque soggetta all'alea di imponderabilità deontologicamente connessa all'impatto di una nuova disciplina, fondata su principi e criteri di nuova introduzione. A tanto si aggiunga che la grave crisi anche economica in atto, conseguente alle stringenti restrizioni cui sono sottoposte le attività economiche e produttive in ragione delle misure di contenimento del contagio connesso alla situazione pandemica in corso, dovendosi allo stato presumere un fisiologico calo della domanda, con la conseguenza che la valutazione dell'adeguatezza dei coefficienti proposti con il presente atto potrà essere oggetto di rivalutazione da parte della Giunta Comunale, all'esito del primo anno di applicazione dei canoni, una volta acquisita maggiore consapevolezza dell'impatto della nuova disciplina;

Ritenuto di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A alla presente deliberazione che, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste sia dalla Legge 160/2019 che dal regolamento istitutivo dei nuovi canoni, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Atteso inoltre che:

- l'art. 9-ter del D.L. 137/2020 (Decreto ristori), al fine di sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, esonera gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione

di pasti e bevande dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;

- lo stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, è previsto anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti);

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno) "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" che:

- all'art. 29, comma 1 lettera a), modifica l'art. 9-ter del D.L. 137/2020 (Decreto ristori), al fine di sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, stabilendo la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 dell'esenzione delle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25/08/91 n. 287, e delle occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale, dal canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019;
- all'art. 29, comma 1 lettera b) modifica l'art. 9-ter del D.L. 137/2020 (Decreto ristori), in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, prorogando ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità di semplificazione di presentazione delle domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;
- all'art. 29, comma 1 lettera c), prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui al comma 1, lett. a), un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 di ulteriori 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno;

Ritenuto necessario:

- stabilire che il pagamento del Canone Unico da parte delle categorie sopra indicate avvenga entro 45 giorni dalla fine della proroga dell'esenzione prevista ex lege, anche in considerazione della possibilità che vengano concesse ulteriori proroghe di esenzione;
- solo per questo primo anno di applicazione, posticipare il termine di scadenza del pagamento del canone unico dal 30 aprile al 31 maggio 2021, in applicazione degli artt. 16, 54 e 70 del *R Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* al fine di consentire l'esatta quantificazione degli importi dovuti da calcolare sulla base delle tariffe in corso di approvazione;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 col quale il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021 n° 41 (Decreto Sostegno) che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30.04.2021;
- il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31.05.2021;

Visti:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";
- la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamati:

- l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali n° 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad assumere tutti gli atti rientrati nelle funzioni di governo che non ricadano nelle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 31 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* in merito alla competenza della Giunta a deliberare in merito;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
- la determinazione delle tariffe in discorso è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Ritenuto pertanto che, per esplicitare i propri effetti con decorrenza dal 01.01.2021, il presente provvedimento deve essere adottato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, così come prorogato dall'articolo unico del D.M. del 13.01.2021 (termine fissato al 31.03.2021) e dall'art. 29 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 (Decreto Sostegno) che ha fissato il termine al 30.04.2021 e fatte salve ulteriori proroghe adottate dal legislatore nelle more dell'adozione della presente deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to: MOLLIA Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

PARERE FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to : MOLLIA Dott.ssa Antonella*

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2021;

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone istituiti ai sensi della Legge 160/2019, come riportate nell'allegato A seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2021;
- 4) Di dare atto che il termine di scadenza del pagamento del canone unico, solo per l'anno 2021, è posticipato dal 30 aprile al 31 maggio 2021;
- 5) Di dare atto che il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituiti o ricompresi nei nuovi canoni e consente il rispetto degli equilibri finanziari nella formazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- 6) Di recepire, le modifiche apportate dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegno) che:
 - all'art. 29, comma 1 lettera a), modifica l'art. 9-ter del D.L. 137/2020 (Decreto ristori), al fine di sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, stabilendo la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 dell'esenzione delle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25/08/91 n. 287, e delle occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale, dal canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019;
 - all'art. 29, comma 1 lettera b) modifica l'art. 9-ter del D.L. 137/2020 (Decreto ristori), in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, prorogando ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità di semplificazione di presentazione delle domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;

- 7) Di stabilire, solo per le categorie commerciali per le quali è prevista l'esenzione ex lege, che il pagamento del canone unico avvenga entro 45 giorni dal termine del periodo di esenzione;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione tariffaria, avendo ad oggetto un'entrata di natura patrimoniale e non già tributaria, non è soggetta agli obblighi di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019;

Successivamente, stante l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to : LAURENZA Dott.ssa Anna

Il Segretario Comunale
F.to : MOLLIA Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 193

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14-lug-2021 al 29-lug-2021, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, lì 14-lug-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Apeddu Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/07/2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
MOLLIA Dott.ssa Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
MOLLIA Dott.ssa Antonella